

Guida su **restrizioni all'esportazione e dual use**



INDICE

Da dove e perché	PAG. 3 →
La Trade Compliance e il Dual Use oggi	PAG. 5 →
Le restrizioni applicate dall'Unione europea	PAG. 6 →
Restrizioni al commercio: il caso Russia	PAG. 8 →
Il dual use e la sua disciplina a livello internazionale e UE – Procedure per le autorizzazioni in Italia	PAG. 10 →
Il codice di controllo	PAG. 12 →
In Italia: disciplina e sanzioni	PAG. 15 →
Autorizzazioni	PAG. 16 →
Il sistema sanzionatorio in Italia	PAG. 19 →

Da dove e perché

Una delle maggiori preoccupazioni dei Paesi di tutto il mondo risiede nella possibilità che tecnologie avanzate e informazioni strategiche utilizzate per la realizzazione di prodotti tipicamente commerciali e privi di rischi vengano messe a disposizione di altri Paesi per essere impiegate al fine di realizzare o aggiornare prodotti utilizzabili per aggredire militarmente (nel senso più ampio del termine) altri Paesi (magari proprio il Paese da cui le tecnologie stesse provengono). Pertanto, il passaggio di tali tecnologie ed informazioni da un Paese all'altro - tipicamente connesso a ordinari e leciti scambi commerciali, ma anche potenzialmente funzionale alla creazione di armi e altri prodotti ad alto rischio per la sicurezza del Paese esportatore - è circondato da rilevanti cautele.

Più specificamente, l'insieme dei prodotti e delle tecnologie che possono presentare profili di rischio connessi al loro commercio sono stati identificati come materiali, prodotti e tecnologie a **Duplici Uso (detti anche "duali")**: uso civile, quindi perfettamente

lecito, o uso militare, ivi comprese le attività ad alto rischio per l'umanità. In effetti, a partire dagli anni '50 del secolo scorso e a seguito della diffusione delle tecnologie per la produzione di energia nucleare, molti Paesi hanno sollevato timori in merito alla possibilità che le tecnologie più avanzate come quelle connesse allo sviluppo del nucleare potessero essere impiegate (troppo) agevolmente per scopi distruttivi e che fosse necessario, pertanto, limitarne la proliferazione. Nel 1974 venne così fondato il **Nuclear Suppliers Group**, una organizzazione che comprende ad oggi 48 Paesi e il cui scopo è quello di controllare a livello multilaterale la proliferazione degli armamenti nucleari tramite l'introduzione, nel corso dei decenni, di regolamenti tecnici molto dettagliati, dando vita a principi e soluzioni largamente adottate, poi, anche negli altri ambiti dell'**export control**, producendo quell'allineamento metodologico che caratterizza l'intero ambito delle restrizioni duali a livello globale.

Si è, quindi, giunti all'allestimento di sistemi di controllo all'esportazione in grado di intercettare tali tecnologie, sistemi definiti di **export control** (sistemi che vanno anche molto al di là delle limitazioni duali, imponendo restrizioni anche su basi più accentuatamente politiche): una serie di norme, allegati tecnici e meccanismi autorizzativi - molto simili in tutto il mondo - basati, soprattutto per quanto riguarda le restrizioni applicate ai prodotti duali, su convenzioni internazionali che contano decine, se non centinaia, di paesi aderenti: ad es., il Wassenaar Arrangement del 1996 (accordo per il controllo dei trasferimenti internazionali di materiale d'armamento e a duplice uso), e il Missile Technology Control Regime- MTCR del 1987 (accordo per il controllo dei trasferimenti internazionali di vettori in grado di trasportare armi di distruzione di massa) e il già citato Nuclear Suppliers Group. L'export control,

spesso ritenuto sinonimo di controllo all'esportazione dei beni dual use (ovvero l'insieme di prodotti e tecnologie che possono essere utilizzati in ambito sia civile che militare), si riferisce in realtà al **controllo sistematico della liceità delle esportazioni** anche con riferimento a embarghi e restrizioni di varia natura imposti dalla normativa unionale, ma anche dai principali paesi partner, in primis gli Stati Uniti. È grazie a tali restrizioni che, in effetti, vengono esercitate pressioni politico-economiche su alcuni paesi. Tra gli strumenti adottati per contrastare l'azione di gruppi eversivi e criminali o per colpire l'operato di governi e organizzazioni che agiscono a scopi illeciti, negli ultimi anni ha acquisito particolare importanza l'utilizzo delle **sanzioni soggettive**: restrizioni che colpiscono persone e organizzazioni a prescindere dalla natura dei prodotti che esse vendono o acquistano.

La Trade Compliance e il Dual Use oggi

La pubblicazione del **Regolamento (UE) 2021/821** nel settembre 2021, che ha rifiuto la precedente disciplina in materia di controllo delle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso, e i provvedimenti restrittivi adottati contro Russia e Bielorussia a partire dal febbraio 2022 in seguito allo scoppio del conflitto, hanno riportato in primissimo piano il tema della Trade Compliance. La **Trade Compliance** consiste in un'attività costante di **risk management** volta a sviluppare una serie di *best practices*: letteralmente "**conformità del commercio**". Nasce con lo scopo di prevenire in maniera continua e strutturale il pericolo di non conformità nella quotidianità delle attività aziendali, evitando così di incorrere in sanzioni e in perdite finanziarie - o reputazionali - e consentendo di semplificare e proceduralizzare le attività connesse al commercio internazionale. La Trade Compliance, dunque, va oltre il semplice rispetto delle norme sul controllo delle esportazioni (export control) e tocca l'impostazione stessa delle procedure aziendali.

Essere *compliant* significa essere consapevoli e comprende, anzitutto, la formazione costante del personale in materia di restrizioni e di obblighi connessi alle esportazioni, ma anche all'aggiornamento delle procedure interne e l'individuazione delle figure che, in azienda, possono garantire tale livello di consapevolezza.

La formazione e l'aggiornamento consentiranno, all'interno dell'impresa, di raggiungere completa autonomia nei processi alla base del commercio internazionale: partendo dall'attribuzione della classificazione doganale ai propri prodotti, l'operatore avrà la strada spianata per individuare la loro corretta origine (preferenziale o non preferenziale), comprendere restrizioni o embarghi che possono colpire i prodotti medesimi, e operare nel pieno rispetto della normativa nazionale e internazionale.

Per operare correttamente nel mercato mondiale è diventato sempre più importante non **solo mappare in modo sistematico le restrizioni del commercio internazionale**, coerentemente con i meccanismi connessi ai processi di autorizzazione, ma anche conoscere a **fondo rischi e opportunità connessi alle procedure doganali**.

Nel complesso quadro geopolitico attuale rimanere al passo con regolamenti, direttive e normative unionali, internazionali e nazionali richiede da parte delle imprese e degli operatori uno sforzo costante e consapevole.

Le restrizioni applicate dall'Unione europea

Nel quadro che si sta delineando a livello globale, le imprese UE dovranno considerare il ricorso alle restrizioni non più come una misura "estrema" applicata esclusivamente a casi particolari (es. Corea del Nord, Cuba, Iran, Russia etc.) ma come una "nuova normalità", una nuova configurazione che caratterizzerà il commercio internazionale negli anni a venire. Da ciò deriva non solo la necessità per gli operatori economici di aggiornarsi con sistemi commerciali allineati a quelli sanzionatori, ma anche la necessità di sviluppare soluzioni molto più flessibili in termini di organizzazione produttiva e commerciale, incidendo - a volte indirettamente ma più spesso direttamente - sulle supply chains globali.

Ciò non toglie che l'Unione (compresi i singoli Stati membri) e i suoi alleati debbano adoperarsi per giungere, quantomeno, all'interpretazione univoca delle misure adottate, informandone per tempo le comunità imprenditoriali e ricorrendo anche a "strumenti linguistici" concordati affinché gli operatori economici possano adeguarsi a tali mutazioni del contesto globale senza dover affrontare, quale onere imprevisto, aggiuntivo e immotivato, testi confusi, misure oscure, concorrenza sleale e *overcompliance*.

La **EU Sanctions Map** aggiornata quasi mensilmente dall'Unione, infatti, riporta che la sola UE applica sanzioni a 20 Paesi; mentre le sanzioni congiunte di Unione europea e Nazioni Unite contano come oggetto più di 40 Paesi (ed è in tale quadro che, ad esempio, si collocano le misure nei confronti di Russia e Bielorussia). Tramite la EU Sanctions Map, gli operatori possono **rimanere aggiornati sulle misure restrittive in vigore** e accedere, tramite gli appositi link sulla "mappa", agli strumenti normativi che le disciplinano. L'Unione europea, **al fine di aiutare le imprese a individuare prontamente i soggetti sanzionati**, mette a disposizione anche la "Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions". Una lista, aggiornata dalle autorità competenti della Commissione europea, di persone ed entità verso le quali è **vietato, per gli operatori unionali, esportare o intrattenere relazioni di natura finanziaria, come effettuare pagamenti o ricevere denaro o altri benefici**.

Si ricorda che tale divieto si estende anche nei confronti dei soggetti, di per sé non listati, che sono sotto la proprietà (per una quota uguale o maggiore al 50%) ovvero il controllo¹ da parte di soggetti inclusi in tali liste.



Tuttavia, la verifica costante delle liste di restrizioni soggettive dell'Unione europea non è sufficiente per potersi ritenere *compliant* dal punto di vista del controllo della propria clientela, soprattutto per quelle imprese che commerciano con gli Stati Uniti o che utilizzano tecnologie USA. Un operatore che lavora con gli Stati Uniti dovrà fare riferimento anche alle restrizioni USA per non rischiare di incorrere nei programmi sanzionatori USA che prevedono l'applicazione di **sanzioni secondarie**, applicate a prescindere dall'esistenza di un collegamento con la giurisdizione USA (cd. US nexus), in presenza del quale troverebbero diretta applicazione le sanzioni primarie. Nate con l'embargo adottato dagli USA verso Cuba e ad oggi applicate in diversi programmi sanzionatori USA (e.g. Iran, Syria, Russia), le sanzioni secondarie comportano pesanti limitazioni nel commercio con gli Stati Uniti e la quasi impossibilità di collaborare con imprese di spedizione internazionale che potrebbero esser colpite a loro volta da tali sanzioni.

¹ Determinato secondo gli indicatori (e.g. esercizio del potere di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di tale persona giuridica o entità) riportati dalle linee guida UE in materia ([link](#) )

Restrizioni al commercio: il caso Russia

Con il Regolamento (UE) 2022/328, adottato "in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina", il Consiglio dell'Unione europea impose **fortissime restrizioni al commercio con la Russia** e, pochi giorni dopo (2 marzo 2022), ne impose di ancora più rigorose nei confronti della Bielorussia (Reg. (UE) 2022/355).

Le restrizioni si sono progressivamente intensificate ed estese, colpendo categorie di beni sempre più eterogenee, fino ad arrivare, ad oggi, all'adozione dell'**undicesimo "pacchetto"** (pacchetto perché, di norma, si tratta di un numero variabile di decisioni e regolamenti, adottati tutti insieme) che riporta, tra le altre, le restrizioni oggettive (ossia relative ai beni) nel Reg. (UE) 2023/1214 del 23 giugno 2023, che modifica il Reg.(UE) 833/2014. Le restrizioni (o sanzioni) UE (e di molti altri Paesi) verso Russia e Bielorussia si collocano, infatti, nel solco delle regole dettate dai Regolamenti 833/2014 e 269/2014 in occasione della "crisi Crimea" del 2014 e in particolare, riguardo la Bielorussia, delle restrizioni imposte con il Reg. (CE) 765/2006 originariamente adottato in reazione alle *irregolarità fondamentali che caratterizzarono le elezioni del 2006* ponendosi come atti di **modifica e integrazione** dei "vecchi" regolamenti; mentre è del tutto nuovo il Regolamento che sanziona alcune zone dell'Ucraina.

Le modifiche che sono state progressivamente apportate con l'avvicinarsi dei "pacchetti" di restrizioni verso la Russia sono riportate, per quel che riguarda le restrizioni **oggettive**, nella versione consolidata del Reg. (UE) 833/2014, aggiornata, ad oggi, all'undicesimo pacchetto. Tutte le restrizioni, nella loro specificità merceologica, sono, poi, collocate negli Allegati al Regolamento (833/2014). Ad oggi, l'Unione europea sta lavorando ad un **dodicesimo pacchetto di restrizioni** al commercio con la Russia che, però, non è ancora stato pubblicato.

Di fronte alla portata delle numerose sanzioni adottate con gli undici "pacchetti", la Commissione europea ha pubblicato la Guidance "**Implementing enhanced due diligence to shield against Russia sanctions circumvention**" [🔗](#) per aiutare **gli operatori economici ad identificare, valutare e comprendere i possibili rischi connessi all'elusione delle sanzioni.**

Sebbene orientativa ed in forma generica, la Guidance delinea i vari step e suggerisce alcuni **accorgimenti che gli operatori unionali dovrebbero mettere in atto quando esercitano la due diligence nelle loro attività di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di determinati beni e tecnologie oggetto di misure restrittive verso i Paesi terzi la cui giurisdizione è considerata a rischio continuato e particolarmente elevato di elusione.**

Per gli operatori maggiormente esposti, il documento in questione fornisce una serie di *best practices* in merito alla valutazione dei partner commerciali, delle transazioni e dei beni oggetto delle transazioni medesime così come un elenco di segnali d'allarme che potrebbero identificare una attività di elusione, incoraggiando così l'adozione di una due diligence "rafforzata".



Il coordinamento a livello internazionale delle sanzioni adottate contro la Russia nel corso degli ultimi mesi ha contribuito, d'altro canto, ad attenuare le preoccupazioni delle imprese circa la portata extraterritoriale delle restrizioni adottate dagli Stati Uniti. Anche con riferimento ai programmi sanzionatori adottati nei confronti della Federazione Russa, tuttavia, un margine di disallineamento tra i programmi sanzionatori UE e USA permane e, pertanto, anche con riferimento a tale programma sanzionatorio, l'extraterritorialità delle sanzioni rimane una notevole fonte di preoccupazione. Le imprese devono pertanto accertarsi di non incorrere in violazioni delle restrizioni USA (oltre che, naturalmente, evitare di violare quelle UE) così da evitare che le sanzioni secondarie impattino sulle loro attività.

Il dual use e la sua disciplina a livello internazionale e UE – Procedure per le autorizzazioni in Italia

A livello unionale il **Regolamento (UE) 2021/821** (entrato in vigore il 9 settembre 2021 in sostituzione del Reg. CE 428/2009) “rifonde” il regime di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica (trasferimento di dati tecnici), del transito e del trasferimento di prodotti dual use, aggiornando profondamente il Regolamento (CE) 428/2009.

In particolare, è sicuramente l’assoggettamento ad autorizzazione dell’esportazione di prodotti di sorveglianza informatica che ha introdotto la più rilevante tra le modifiche “sistematiche” nell’ambito dell’export control unionale, interconnettendo alle tecnologie di cyber surveillance la protezione dei diritti umani, così come esplicitamente ricordato dall’art. 5 comma 1 del Regolamento 2021/821²:

*L’esportazione di prodotti di **sorveglianza informatica** non compresi negli elenchi [...] è subordinata ad autorizzazione nel caso in cui l’esportatore sia stato informato [...] che detti prodotti [...] possono essere destinati [...] alla **repressione interna e/o all’attuazione di gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale.***

Viviamo, di fatto, in un mondo nel quale l’uso e il commercio di armi e tecnologie connesse è già stato ampiamente limitato e, almeno formalmente, rigorosamente disciplinato; ma tutti sappiamo che la repressione interna, attuata da numerosi Paesi, avviene anche attraverso tecnologie informatiche intrusive, con potenzialità devastanti per il commercio e per la pace a livello internazionale. Il tema della **necessità di proteggere le persone da invasioni violente e illimitate della loro** sfera privata e particolarmente sentito in Unione europea, tanto da aver portato ad un profondo, e forse rivoluzionario, approccio all’intera tematica dell’export control, producendo il passaggio da puntigliose liste di prodotti limitati (liste pur esistenti e aggiornate periodicamente) all’estensione sistematica del controllo ad hoc, mirato su specifici casi “critici”.

² [Link](#) al Regolamento e agli allegati citati.

L'export control si basa, infatti, su **due livelli di controllo**, che potremmo immaginare come due reti, una a maglie più larghe, che quindi "lascia passare" alcuni prodotti, e una rete esterna a maglie molto più strette, che attua un'ulteriore scrematura ai prodotti che possono e non possono essere esportati liberamente. Nel nuovo regolamento 2021/821, è l'Allegato I (e l'All. IV), che potremmo definire come la rete a maglie larghe, che contiene l'elenco UE dei prodotti a duplice uso redatto sulla base delle liste di controllo: tutti i prodotti compresi nell'Allegato I sono soggetti a licenza per l'esportazione al di fuori del territorio doganale dell'Unione (prodotti listati). Ma è proprio

la clausola **catch all** (già peraltro prevista e attiva fin dal Reg. 428/2009 ed anche, ad esser precisi, precedentemente), prevista all'articolo 4 del Regolamento per l'intercettazione di beni non elencati nell'Allegato I, che costituisce la rete a maglie strette, sottoponendo ad autorizzazione tali beni non listati, qualora l'esportatore sia stato informato dalle autorità, o sia a conoscenza, circa la destinazione dei beni ad uno degli usi "illegittimi". Estendendo l'area di intervento della catch all a tecnologie e prodotti di sorveglianza informatica si sono, concretamente, create le premesse per un utilizzo molto più ampio della clausola stessa, facendola assurgere a rilevanza sistemica.

Il codice di controllo

I **prodotti dual use** di cui all'Allegato I del Reg. (UE) 2021/821 sono classificati secondo un "**codice di controllo**" collegati alla classificazione doganale (Sistema Armonizzato a sei cifre e Nomenclatura Combinata a otto cifre).

L'Allegato I suddivide i prodotti nelle seguenti categorie di riferimento:

NUMERO	CATEGORIA TECNICA
0	Materiale nucleare, impianti e apparecchiature
1	Materiali speciali e relative apparecchiature
2	Trattamento e lavorazione dei materiali
3	Materiali elettronici
4	Calcolatori
5	Telecomunicazione e "sicurezza dell'informazione" compresa la cyber sorveglianza
6	Sensori e laser
7	Materiale avionico e di navigazione
8	Materiale navale
9	Materiale aerospaziale e propulsione


Ogni categoria prevede le seguenti sottocategorie:

LETTERA	SOTTOCATEGORIA
A	Sistemi, apparecchiature e componenti
B	Apparecchiature di collaudo, ispezione e produzione
C	Materiali
D	Software
E	<i>Tecnologie (assistenza tecnica e dati tecnici)</i>

E un regime di controllo:

NUMERO	REGIMI DI CONTROLLO
001-099	Intesa di Wassenaar Armi convenzionali e beni/tecnologie Dual use
101-199	MCTR Regime di non proliferazione nel settore missilistico
201-299	NSG Gruppo dei fornitori nucleari
301-399	AG Gruppo Australia
401-499	CWC <i>Convenzione sulle armi chimiche</i>

L'insieme di categorie e sottocategorie sopra illustrate conduce alla costruzione di un codice di controllo, ad esempio:



Tutti i codici di controllo sono riportati all'Allegato I del Regolamento UE 2021/821.

Secondo le Note Generali premesse all'Allegato I, poi, sono **comunque sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni** (compresi gli impianti) non specificati nell'elenco contenuto nell'Allegato, qualora in tali beni siano contenuti componenti — specificati nell'elenco — che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.



Per giudicare se i componenti specificati devono essere considerati "elemento principale" occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

In Italia: disciplina e sanzioni

In Italia, il vecchio Regolamento (CE) 428/2009 - e il Regolamento (CE) 1236/2005 sulle merci che potrebbero essere usate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti inumani - trovano la loro disciplina OPERATIVA nel Decreto legislativo 221/2017, entrato in vigore il 1° febbraio 2018.

Il D. Lgs. n. 221/2017 definisce, tra l'altro:

- **I poteri dell'Autorità competente** (UAMA - Unità per le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento - Unità operativa del MAECI - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale)
- **Le modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'esportazione**
- **Il regime sanzionatorio che punisce le violazioni della disciplina unionale e nazionale**

Il decreto ha sostituito il vetusto D. lgs. 96/2003, che disciplinava le procedure di cui al Reg. (CE)1334/2000, predecessore del Reg. (CE) 428/2009. L'obiettivo del legislatore è stato non solo quello di allineare la normativa italiana a quella unionale ma anche quello di **elaborare una disciplina unitaria in materia di dual use, anti-tortura e misure restrittive.**

Il **Comitato Consultivo** era già stato istituito dal D. Lgs. 96/2003 (art. 11): era composto da 11 membri, rappresentati di diverse autorità e organi istituzionali ed era chiamato ad esprimere un parere, obbligatorio ma non vincolante, entro 60 giorni, quando l'autorità competente (MISE) l'avesse richiesta. Oggi, il Comitato Consultivo non si limita ad esprimere pareri sui beni dual use (che comunque rimangono obbligatori ma non vincolanti) ma anche sui beni coperti dal regolamento anti-tortura e dalle misure

restrittive adottate dall'UE. I membri del Comitato sono stati ridotti a nove, a seguito dei cambiamenti strutturali avvenuti all'interno dell'apparato amministrativo e non è stato incluso alcun rappresentante del *private sector* all'interno del Comitato.

Il D.lgs 221/2017, oltre a stabilire l'autorità competente (UAMA) disciplina le procedure relative al rilascio delle autorizzazioni all'esportazione. L'autorità competente deve concludere la procedura di rilascio entro 180 giorni dalla data di richiesta UAMA deve richiedere un parere obbligatorio ma non vincolante al Comitato Consultivo, che deve rilasciarlo entro 60 giorni dalla data di richiesta (termine prorogabile di 90 giorni).

Una delle innovazioni più importanti introdotte dal D.lgs. 221/2017 è la **LICENZA ZERO** (art. 8, paragrafo 5), che tuttavia ad oggi rimane privo di portata applicativa concreta trattandosi di una disposizione rimasta inattuata. Si tratterebbe di una sorta di autorizzazione individuale ma con una grande differenza: la Licenza Zero è **una dichiarazione e non un'autorizzazione**. La licenza zero dovrebbe essere rilasciata dall'autorità competente, su richiesta dell'esportatore, e **attestare il non assoggettamento all'autorizzazione all'esportazione di determinati beni**. Il decreto legislativo tace sui termini di durata e soprattutto sui tempi di rilascio della Licenza Zero. Infatti, essendo una dichiarazione e non un'autorizzazione, i termini previsti per le autorizzazioni non sono applicabili alla licenza. UAMA (Unità per l'Autorizzazione Materiali di Armamento), ossia il MAECI (Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Interazione) dovrebbe provvedere a regolamentare, sul piano operativo, la Licenza Zero.

Autorizzazioni

L'organo preposto per la valutazione delle istanze è **l'Autorità nazionale – UAMA** (Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento), istituita presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Prima della presentazione della domanda di autorizzazione, l'esportatore deve richiedere all'utilizzatore finale due documenti:

END USER STATEMENT (EUS)

debitamente compilato e firmato dal destinatario finale della merce: tramite l'End User Statement, l'utilizzatore finale della merce dichiara l'utilizzo specifico, civile o militare e il luogo di impiego dei prodotti importati. Inoltre, si impegna a non utilizzare la merce per scopi quali tortura, pena di morte, trattamenti inumani, armamenti nucleari, ecc. In caso di azienda a partecipazione statale le autorità potrebbero richiedere in aggiunta all'EUS anche un End User Certificate (EUC). Occorre infatti verificare che le persone coinvolte nella transazione (utente finale, destinatario, intermediari) non figurino nelle liste delle persone "interdette", sospettate di essere coinvolte nel terrorismo, alle quali è proibito vendere alcunché.

COMPANY PROFILE dell'azienda utilizzatrice finale: consente di acquisire informazioni circa la composizione societaria, (compresa l'eventuale partecipazione statale) le sedi dell'azienda (legali e operative) e la tipologia di produzione.

L'art. 12 del Reg. (UE) 821/2021 (e, coerentemente, il D. L.gs 221/2017) stabilisce che possono essere rilasciati i seguenti tipi di **autorizzazioni di esportazione**:

- **Autorizzazione di Esportazione Specifica (Individuale)**: rilasciabile per tutti i beni elencati negli Allegati I e IV del Reg. (UE) 2021/821, è una autorizzazione concessa a uno specifico esportatore per un utilizzatore finale o destinatario di un paese terzo e riguardante uno o più prodotti a duplice uso. È valida fino a due anni e può essere prorogata una tantum;
- **Autorizzazione di Esportazione Globale (Individuale)**: rilasciabile per tutti i beni elencati negli Allegati I e IV del Reg. (UE) 2021/821, viene concessa a un determinato esportatore per un tipo o una categoria di prodotti dual use e può essere valida per le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali specifici e/o in uno o più Paesi terzi specifici. Viene rilasciata previo parere del Comitato Consultivo, ha validità non superiore a due anni e possibilità di proroga una tantum. Gli esportatori che utilizzano autorizzazioni di esportazione globali devono aderire al PIC (Programma Interno di Conformità);
- **Autorizzazione Generale di Esportazione Nazionale (AGN)**: prevede la procedura di autorizzazione generale per l'export di beni dual use verso: Antartide (base italiana - per tutti i beni), Argentina (per i beni NON compresi nelle AGEU), Corea del Sud (per i beni NON compresi nelle AGEU), Turchia (per i beni NON compresi nelle AGEU);

- **Autorizzazione Generale dell'UE (AGEU)**: lo scopo delle Autorizzazioni Generali dell'Unione Europea (General Export Authorization - GEA o AGEU) è quello di **facilitare il commercio con Paesi ritenuti in linea di principio affidabili di prodotti poco sensibili seppur DUALI**. L'operatore, nel caso di AGEU, dovrà compilare report periodici (semestrali) al fine di informare l'UAMA delle operazioni poste in essere sfruttando l'AGEU. Inoltre, dovrà inviare la COMUNICAZIONE (sostanzialmente identica ad una richiesta di autorizzazione specifica nella FORMA) prima della PRIMA esportazione.

L'art. 12 (Reg. (UE) 2021/821) introduce, quasi sommessamente, a seguito di quanto stabilito dal "Considerando" 19 del Regolamento medesimo: l'"**Autorizzazione Globale Grandi Progetti**", da richiedere qualora **l'esportatore costruisca o contribuisca alla realizzazione di una serie di operazioni esportative riconducibili ad un unico e specifico progetto su larga scala**. Può essere estremamente utile quando le spedizioni di macchinari destinati a grandi progetti possono contenere componenti duali - pur non essendo in sé duali - oppure siano costituiti da prodotti duali di significative dimensioni, destinati ad un progetto complesso che utilizza tali macchinari o anche quando si tratti di spedizioni multiple di prodotti duali che, in tal modo, non dovranno essere sottoposte SINGOLARMENTE ad autorizzazione.

La scelta di adottare un **approccio trade compliant produce effetti positivi** anche per quanto riguarda le autorizzazioni. Se si giunge alla formalizzazione di un **PIC**, ovvero un Programma Interno di Conformità, in inglese ICP – Internal Compliance Program, che consente all'azienda di tenere sotto controllo tutte le attività connesse al rispetto della normativa nazionale e internazionale in ambito di scambi commerciali, si avrà accesso anche alle autorizzazioni globali. Con l'entrata in vigore del Reg. (UE) 2021/821, l'adozione di un PIC diventa obbligatoria, infatti, per le

aziende esportatrici che desiderino avvalersi di un'autorizzazione globale (autorizzazioni globali standard, Autorizzazione Globale Grandi Progetti, AGEU007) necessarie per esportare prodotti dual use verso talune destinazioni. Tra i vantaggi che genera l'adozione di un PIC, vi sono sicuramente la riduzione di eventuali incertezze circa le policy e procedure aziendali, un controllo sistematico e accurato delle proprie esportazioni e, di conseguenza, la riduzione - se non addirittura l'eliminazione - del rischio di essere sanzionati per non conformità da parte delle autorità competenti.

TIPO DI AUTORIZZAZIONE	DURATA
Autorizzazione Specifica Individuale	Le autorizzazioni di esportazione specifiche sono valide per 2 ANNI al massimo, a meno che l'autorità competente non decida diversamente.
Autorizzazione Globale Individuale	Le autorizzazioni globali di esportazione sono valide per 2 ANNI al massimo, a meno che l'autorità competente non decida diversamente.
AGN	Sempre valida , sulla base della normativa nazionale
AGEU	Sempre valida , sulla base della normativa nazionale
Autorizzazione Grandi Progetti	Le autorizzazioni per grandi progetti sono valide per una durata stabilita dall'autorità competente, ma per non più di 4 anni , salvo in circostanze debitamente giustificate in base alla durata del progetto.

Il sistema sanzionatorio in Italia

In tema di sanzioni, A livello nazionale, la normativa di riferimento è attualmente contenuta nel D. lgs. n. 221/2017.

All'articolo 18 viene disciplinata la normativa sanzionatoria per l'esportazione dei prodotti dual use:

Art. 18 - Prodotti dual use anche non listati

TIPOLOGIA DI INFRAZIONE	SANZIONE
Esportazione di prodotti a duplice uso, anche non listati e intangibili; transito o trasferimento intra UE; intermediazione, senza la relativa autorizzazione	Reclusione fino a 6 anni o multa da 25.000 a 250.000 € Confisca dei beni
Effettuazione delle operazioni "in difformità dagli obblighi" prescritti dalle autorizzazioni	Reclusione fino a 4 anni o multa da 15.000 a 150.000 € Confisca dei beni
Mancata fornitura informazioni relative a destinazioni vietate dei beni venduti	Multa da 15.000 a 90.000 €
Violazione di qualsiasi obbligo di natura informativa, burocratica, relativa alla conservazione dei documenti etc	Sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 €

Il D. Lgs. n. 221/2017 (art. 20) definisce anche le sanzioni applicabili nel caso di violazioni all'export di embarghi e, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto legge 69/2023, che modifica l'articolo 20 del Dlgs 221/2017, anche nel caso di violazioni all'import:

Art. 20 - Embarghi

TIPOLOGIA DI INFRAZIONE	SANZIONE
Effettuazione di ESPORTAZIONE o IMPORTAZIONE di prodotti, servizi etc., in violazione delle norme restrittive verso determinati Paesi o persone (ad es., Russia...)	Reclusione fino a 6 anni Confisca dei beni
Effettuazione di ESPORTAZIONE o IMPORTAZIONE di prodotti, servizi etc., verso determinati Paesi o persone (ad es., Russia...) Senza autorizzazione ma senza violazione delle restrizioni	Reclusione fino a 6 anni o Multa da 25.000 a 250.000 € Confisca dei beni
Effettuazione delle operazioni "in difformità dagli obblighi" prescritti dalle autorizzazioni	Reclusione fino a 4 anni e multa da 15.000 a 150.000 € Confisca dei beni



www.easyfrontier.it
Tel 051.4210459

**QUESTA GUIDA È STATA REALIZZATA
IN COLLABORAZIONE
CON EASYFRONTIER.**

Easyfrontier è una società di consulenza specializzata nella materia doganale e ha come obiettivo quello di individuare i migliori strumenti per facilitare il customs management nelle imprese italiane internazionalizzate.



SCOPRI DI PIÙ

CLICCA QUI